

D.P.C.M. 1 aprile 2020 ⁽¹⁾.

Disposizioni attuative del *decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 aprile 2020, n. 88.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la *legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Visto il *decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 marzo 2020, n. 13*, successivamente abrogato dal *decreto-legge n. 19 del 2020* ad eccezione dell'*articolo 3*, comma 6-bis, e dell'*articolo 4*;

Visto il *decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli *articoli 1* e *2*, comma 1;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020*, recante «Disposizioni attuative del *decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020*, recante «Ulteriori disposizioni attuative del *decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020*, recante «Ulteriori disposizioni attuative del *decreto-legge 23 febbraio*

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020*, recante «Ulteriori disposizioni attuative del *decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020*, recante «Ulteriori disposizioni attuative del *decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020*, recante «Ulteriori disposizioni attuative del *decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020*, recante «Ulteriori disposizioni attuative del *decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020*, recante «Ulteriori disposizioni attuative del *decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Vista l'*ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020*, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'*ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il *decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'*allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020*;

Visto l'*articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del *decreto-legge n. 6 del 2020*, ovvero ai sensi dell'*articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i *decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020* per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la *delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020*, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Preso atto che, ai sensi del *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020*, il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

Preso atto che ai sensi dell'*articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020* l'elenco dei codici di cui all'*allegato 1 del medesimo decreto* può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il verbale n. 39 del 30 marzo 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all'*ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630*;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1. *Misure urgenti di contenimento del contagio*

1. L'efficacia delle disposizioni dei *decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020*, nonché di quelle previste

dall'*ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020* e dall'*ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020.

2. La lettera d) dell'*art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020* è sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;».

3. Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.